

Edgardo Ferrari — Carlo Pessina

**STATUTO  
DEGLI UOMINI DEL COMUNE  
E LUOGO  
DEL MONTE D'AVESONE  
(1588)**

a cura della Casa Museo della Montagna - Viceno di Crodo

**STATUTO  
DEGLI UOMINI DEL COMUNE  
E LUOGO  
DEL MONTE D'AVESONE  
(1588)**

testo di Edgardo Ferrari / fotografie di Carlo Pessina

- (1) La *Statistica del dipartimento dell'Agogna* di Melchiorre Gioja fu pubblicata postuma nel 1841, a Milano, come fascicolo 1° di una collana intitolata *Statistiche dei Dipartimenti del Mincio, dell'Agogna, dell'Adige e del Mella*.
- (2) Nicolao Sottile, *Quadro dell'Ossola*, Novara, 1810, p. 94. Sulla figura dell'Autore si veda: Giovanni Caviglioli, *L'abate Nicolao Sottile (Nel primo centenario della morte)* in BSPN 1932/IV, pp. 459-465.
- (3) Carlo Amoretti, *Viaggio da Milano ai tre laghi Maggiore, di Lugano e di Como e ne' monti che li circondano*, Milano, 1824. Questa è la sesta edizione del libro ed esce postuma a distanza di otto anni dalla morte dell'Abate, il che la dice lunga sulla fortuna dell'opera.
- (4) I Grazioli di Premia, famiglia nobile e cospicua di giuristi, militari ed ecclesiastici, tuttora esistente hanno origine dal conte Graziolo II, morto nel 1456, discendente dai Valvassori de Rodis-Baceno (Giovanni De Maurizi, *Memorie storiche di Premia e dei Valvassori de Rodis-Baceno*, Novara, 1925, p. 91).
- (5) La copia, finora l'unica conosciuta, è conservata presso la famiglia Tonzi, Verampio di Baceno. Ne aveva dato notizia: Renzo Mortarotti, *I Walser nella Val d'Ossola, Domodossola*, 1979, p. 52.
- (6) Oggi Ausone è abitato solo d'estate. Per una puntuale descrizione dell'ambiente cui appartiene si veda: Piero Landini, *La Valle Devero e le sue condizioni demografiche e pastorali*, in BSPN 1932/I-II, pp. 1-43.
- (7) Il diploma di Ottone IV, del 25 aprile 1210, è riportato in: Giovanni De Maurizi, *Memorie storiche, ecc., cit.*, p. 82. L'Autore l'ha tratto da un manoscritto settecentesco che era presso la famiglia Grazioli di Premia: esistono dubbi sulla fedeltà della trascrizione.
- (8) Che queste terre fossero comprese nella concessione imperiale, lo veniamo a sapere dalle conferme del privilegio fatte da Francesco Sforza il 26 marzo 1450 e da Giovanni Galeazzo Maria Sforza e duchessa Bona il 21 luglio 1477, nonché dalla *Conferma dei privilegi del 1477 accordata dal Duca Ludovico Maria Sforza l'ultimo di Febbrajo dell'anno 1495*, quando già la Valle Formazza era stata tolta ai de Rodis. I documenti sono pubblicati in: Carlo Cavalli, *Cenni statistico-storici della Valle Vigizzo*, voll. 3, Torino, 1845. Si veda il Tom. III, p. 182, p. 189 e p. 198.
- (9) Francesco Guasco, *Dizionario feudale degli antichi stati sardi e della Lombardia (dall'epoca carolingia ai nostri tempi) (774-1909)*, voll. 5, Pinerolo, 1911. Filippo IV di Spagna infeudò le terre di Agaro, Costa, Salecchio ed Ausone a Monti Giulio Cesare il 27 agosto 1646. *Cesare Monti per eredità dello zio Gio. Antonio Melzi prese il nome di Monti Melzi. Estinti in Paolo nel 1774 il 19 ottobre, il feudo viene ridotto al R. Patrimonio.*

1 — Quando all'inizio dell'Ottocento Nicolao Sottile percorre le nostre terre per raccogliere le notizie ed i dati necessari al *Quadro dell'Ossola* che si appresta a scrivere nel solco tracciato dalla statistica ufficiale di Melchiorre Gioja (1), il buon *Canonico e Cittadino di Novara* non si accorge neppure dell'esistenza di Ausone, piccolissimo agglomerato su una pendice terrazzata piena di sole, prospiciente la valle in cui partendo da Baceno scorre il *passaggio di state per andare nel Vallese*, che il nostro Autore ha ben notato ed annotato (2).

Nè pochi anni prima se ne era accorto un altro illustre Abate, il Carlo Amoretti che aveva descritto il viaggio da Milano al lago Maggiore e *ne' monti che lo circondano per giovare all'amatore delle antichità, e delle arti si belle che utili, nonchè al curioso di storia naturale* (3).

Eppure, ancora nell'anno in cui a Milano per la prima volta veniva pubblicato il libro, nel 1794, a Premia Carlo Antonio Grazioli Notajo (4) *spediva* una copia, tradotta in italiano, dello statuto che gli Uomini del Monte di Avesone avevano deliberato due secoli prima, il 2 maggio 1588 (5).

E certo questa copia non poteva rispondere solo ad interessi eruditi del Grazioli, doveva pur essere di una qualche concreta ed immediata utilità anche se oggi non conosciamo lo scopo preciso per cui fu *spedita*. È pervenuta a noi e così possiamo conoscere per alcuni aspetti la vita della gente che per lungo tempo ha campato e penato in Ausone (6).

Nè questa era l'ultima fra le terre: infeudata ai De Rodis come parte dei beni che possedevano *in tota Valle Ossulae, in montibus et in plano, et specialiter in Valle Formatiae* (7), rimase soggetta alla famiglia anche dopo che la gente di Formazza fu liberata dalla giurisdizione dei Nobili Valvassori, verso la fine del sec. XV. Insieme con Agaro, Salecchio e Cologno (8) passò ai Da Baceno, quindi ai Marini di Crodo; cacciati questi, Ausone con le altre terre fu infeudata da Filippo IV di Spagna a Giulio Cesare Monti (9). Da notare la turgidezza del titolo



dell'investitura: *marchese di Salecchio, conte di Agaro, signore d'Avesone e di Costa* <sup>(10)</sup>.

2 — Ausone fu certamente insediamento walser <sup>(11)</sup>. Chiamiamo Walser gli abitanti delle vallate alpine provenienti da un unico ceppo tedesco (Alamanni) ed insediatisi tra l'XI ed il XIV secolo in diverse regioni al nord ed al sud delle Alpi. Discussi i motivi delle migrazioni, che sono probabilmente da ricondurre all'interesse dei signori feudali a colonizzare le alte valli ed alla conseguente possibilità per i contadini-pastori di fruire di condizioni più favorevoli rispetto a quelle godute in patria. D'altra parte era questa in generale la caratteristica del momento storico. Riservandoci di ritornare sul discorso più avanti, per approfondirlo mentre esamineremo le norme statutarie, basti per ora annotare l'affermazione di uno studioso di storia dell'economia: *La tendenza economica nel mondo rurale nei secoli dal X al XIII non era nient'affatto nella direzione di un peggioramento* <sup>(12)</sup>. Per cui, anche se in certi casi si tratta di veri e propri atti di immissione, dislocamenti imposti dai nobili titolari del diritto di giurisdizione, considerare i Walser dei semplici servi della gleba spostati ad arbitrio dei padroni sarebbe semplicistico e fuorviante.

In un periodo di vasti movimenti (e quello dei Walser non è certo il maggiore) questo susseguirsi di esodi di gruppi di gente, di famiglie ed anche di singoli individui, che si spostano, si dividono, si diramano, si riuniscono per disperdersi ancora su una zona più vasta, configura veramente la *conquista pacifica con ascia e falce* della montagna (Zinsli) anche se c'è un po' di enfasi nel paragonarlo poi all'immagine di una forza esplosiva <sup>(13)</sup>.

Nel caso specifico di Ausone sono incerte l'epoca della colonizzazione e la provenienza dei coloni. Certo, la data dell'insediamento non può essere collocata oltre la metà del secolo XIII, tenendo presente che all'inizio del 1200 risale l'infedazione ai De Rodis delle terre formazine e della parte alta di Valle Antigorio e che un docu-

(10) Goffredo Casalis, *Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, voll. 28, Torino, 1835-1856. Si veda al vol. I sotto la voce Agaro.

(11) Renzo Mortarotti, *I Walser, ecc.*, cit., p. 205.

(12) Carlo M. Cipolla, *Storia economica dell'Europa pre-industriale*, Bologna, 1974, p. 200.

(13) Paul Zinsli, Walser lui stesso, è lo storico per eccellenza del movimento walser. Si veda: Paul Zinsli, *Walser Wolkstum in der Schweiz, in Vorarlberg, Liechtenstein und Piemont*, Frauenfeld und Stuttgart, 1968.



mento del 1298 delimita diffusamente i confini di Agaro (14): l'esistenza di Agaro depone per l'esistenza anche di Ausone, pur lasciando impregiudicata al momento la questione dei rapporti tra i due insediamenti.

Secondo Mortarotti uno stesso movimento migratorio portò a Formazza ed in Antigorio, sulla montagna di Premia e di Baceno, le famiglie di pastori che diedero origine alle colonie sotto la giurisdizione feudale dei De Rodis (15). Altri autori invece sostengono che le colonizzazioni in Valle Antigorio furono operate dai De Rodis e successivamente a quelle di Formazza; in particolare poi i coloni di Agaro proverrebbero, ipotizzando sulla base di un etimo comune, dalla valle di Binn: tesi suggestiva, da riservare alla responsabilità di chi la sostiene (16). C'è effettivamente il pericolo in una questione storica complessa come questa di inseguire la spiegazione facile: *eppure la «spiegazione» è il più delle volte irraggiungibile, mentre la «problematicità» resta sovente la sola cosa valida* (17).


Sull'origine dei Walser di Ausone offre una spiegazione pure il professore Goffredo Casalis, dottore di belle lettere, farraginoso raccoglitore insaziabile di notizie, informazioni, tradizioni e dati per i 28 volumi del suo Dizionario geografico; poiché il racconto pare curioso, pur non possedendo, ahinoi!, caratteristiche di paludata storia, lo proponiamo al diletto del cortese lettore: *Si sa per la tradizione, che ne' tempi delle guerre civili d'Elvezia molti di quella nazione spatriatisi, ripararono alle montagne d'Agaro, di Salecchio, di Formazza; e che in allora una famiglia del cantone di Berna ricoverò in Golio, ... e che il particolar sito, che ivi trascelse per sua dimora, fu uno di quei grandi massi naturalmente incavati a foggia di capanna, che ivi ed altrove dal volgo chiamansi «balme», cagione per cui quella famiglia fu Della-Balma denominata: il quale soprannome conservasi tuttora nei discendenti di essa. Da Golio vennero poscia que' profughi scacciati dai terrazzani; ed essi traslocaronsi sul monte di Avesone, allora inabitato, che sta quasi rimpetto a Golio, ma sorgente*

(14) Renzo Mortarotti, *I Walser*, ecc., cit., p. 208.

(15) *ibidem*, p. 191.

(16) Enrico Rizzi, *Walser - gli uomini della montagna*, Corsico, 1981, p. 26.

(17) Carlo M. Cipolla, *Storia economica*, ecc., cit., p. 200.



più in alto, e colà fissarono la loro dimora, dove è di presente un piccolo casale soggetto ad Agaro, nominato il casale di Avesone, Quivi trovandosi que' nuovi ospiti in numero di otto o dieci famiglie, cominciarono a coltivare la vallata di Antigorio posta a tramontana di Avesone, alla distanza di circa un'ora; e vi fabbricarono in progresso di tempo un villaggio, a cui fu dato il nome di Agaro da «Agarium», accorciamento di «Aquarium» ... (18).

3 — Dunque, lo Statuto degli Uomini del Comune, e Luogo del Monte d'Avesone.

È il complesso di ordini e leggi ridotte in pubblico *In-stromento*, o documento da Giovanni Francesco di Campiano, notaro pubblico imperiale, nella sua casa di abitazione, nella villa di Cravegna, alla presenza di quattro testimoni, l'Anno dalla nascita di Nostro Signore Gesù Cristo mille cinquecento ottant'otto, Indizione prima (19), il giorno di Lunedì due del mese di Maggio.

Il documento ci è pervenuto nella settecentesca copia di un altro notaio, Carlo Antonio Grazioli di Premia, il quale la firma ad ogni foglio e la garantisce *copia da me fedelmente tradotta dal suo originale latino esibitomi in qualche parte corroso e prima del fine mancante di un foglio di due facciate e col medesimo collazionata essere in ogni sua parte concorde*.

Alcune caratteristiche, di indubbio rilievo, balzano subito evidenti ed anzi tutto l'epoca piuttosto avanzata della redazione, quasi la fine del XVI secolo. Ma appartengono allo stesso anno gli statuti di Salecchio che sono di ben maggior momento (*veri statuti di giurisdizione*, afferma il De Maurizi quando li pubblica) (20) ed ancora più tardi sono quelli a noi pervenuti di Crodo: si scende al 1679, eppure non si riducono ad una raccolta di bandi campestri (21). Inoltre è da tener presente che questa non è la prima raccolta di ordinati per gli Uomini di Ausone: i comparenti dichiarano al notaio *che da molti già passati*

(18) Goffredo Casalis, *Dizionario, ecc.*, cit., Vol. I alla voce Agaro.

(19) Con il termine di indizione si designa un periodo cronologico di 15 anni — che sembra essere stato introdotto in Egitto — che dal sec. IV in poi ha dato luogo ad una delle più importanti note croniche dei documenti sia in Occidente sia in Oriente. L'anno di partenza per il computo delle indizioni cade nel tempo di Costantino il Grande, e precisamente nel 313 d.C., che è l'anno 1 di una indizione, di cui il 314 è l'anno 2, e così via fino al 327 che è l'anno 15. Dopo di ciò si ricomincia da capo, sicché il numero di ordine che spetta ad un qualsiasi anno nella sua indizione, o la sua indizione, si trova aggiungendo 3 al numero dell'anno considerato rispetto all'era volgare e prendendo il resto della divisione del numero così ottenuto per 15. Così l'indizione del 1588 è stata la prima essendo 1 il resto della divisione di 1588+3 per 15.

(20) Giovanni De Maurizi, *Gli Statuti antichi della colonia tedesco-vallesana di Salecchio (1588)*, estratto dall'Archivio Storico della Svizzera Italiana, Gennaio-Giugno 1930.

È inesatto affermare, come fa l'Autore nella presentazione, che gli statuti di Salecchio siano redatti per la parte criminale su quelli della Curia di Matarella, e per la parte civile su gli Statuti della Giurisdizione d'Antigorio. Il codice di Matarella era in realtà servito di base, pur con le opportune modifiche, in tutte le materie per le norme di Antigorio e basta un raffronto tra gli statuti delle due giurisdizioni per rendersene conto.

(21) Edgardo Ferrari, *Statuti di Crodo e della giurisdizione di Valle Antigorio in Testimonianza per Crodo di Crivelli, Pessina e Ferrari*, Crodo, 1978.



giorni... smarrirono, o sia smarrito un certo volume delli Statuti, od Ordini anticamente fatti da loro Antecessori e quindi che poichè dove non vi è Legge, ed Ordine, regna ivi una grande confusione ... hanno deliberato, e decretato di far ristorare, ed ordinare gli infrascritti capitoli, statuti ed ordini estratti, e transonti, come la loro memoria si estende, dalli suddetti Ordini anticamente fatti.

Il documento originale è redatto in latino, come si deduce dalla dichiarazione del notaio Grazioli che ha tradotto la copia da lui *spedita*.

Ma gli uomini di Ausone certamente non intendevano la lingua classica e per di più avevano il vincolo singolare del dialetto tedesco che essi parlavano, antica eredità dei coloni migrati dalla Valle del Rodano e gelosamente custodita di generazione in generazione: difesa della loro genuina identità, ma anche pesante ostacolo in occasioni come questa. A nostro avviso non è quindi senza significato o fortuita la presenza tra i testimoni nella casa del Notaio a Cravegna, insieme con tre persone del luogo, di *Antonio fu altro Antonio del Motto del Monte di Agaro*. Walser lui stesso, svolgeva verosimilmente la funzione di agevolare il compito del Notaio nel capire e farsi capire dagli uomini di Ausone. Giovanni Francesco di Campieno si premura comunque di assicurare che il pubblico documento *di parola in parola letto nel vernacolo idioma è da essi (Uomini) bene, e diligentemente udito, ed inteso*. Sulla scrupolosità del notaio non possono sussistere dubbi appena si pone mente alle minuziose e severe regole che dettano gli statuti di Valle Antigorio per la professione notarile <sup>(22)</sup> e Cravegna, luogo in cui l'atto viene redatto, fa parte del Quartiere Superiore della Valle <sup>(23)</sup>. Intervengono all'atto pubblico dieci persone che *formano più di tre delle quattro parti delli Uomini del detto Comune, e Luogo del Monte d'Avesone* <sup>(24)</sup>: possiamo perciò ritenere che allora in Ausone ci fossero una dozzina di *fuochi* o famiglie, corrispondenti a poco più di una cinquantina di abitanti. Nel 1711, dallo stato d'anime della


(22) *Statuta et Privilegia Vallis Antigorii Excell.mo Principi D.D. Don Ioanni Thomae Enriquez de Cabrera, et Toledo Comiti de Melgar Ex Proceribus Regij Cubiculi S.R. Cath. Maiest., eiusque Gubernatori, et Capitaneo generali Status Mediolani Dicata, Nouisque additionibus sub quacumque Statutorum rubrica Egregij I.C.D. Don Francisci de Villegas, y Contardi Dictae Vallis Antigorie Praetoris anni 1684., et 1685. Ac privilegij denuò publicae dictae Vallis utilitati cum Statutis ad posterum etiam noua impressione restauratis. Genevae, ex Typographia Basilij Cattanei. M.DC.LXXXV.*

Sono gli statuti del 15 gennaio 1513 promulgati dalla Lega Svizzera allora dominante in Valle.

Si veda soprattutto l'articolo *De falsis Notarijs*. 61. il quale per il Notaio *qui fecerit chartam falsam* prevede che, in mancanza del pagamento di una pena molto salata, *amputetur ei dextra, ita quod a brachio separetur*. Lo stesso comminavano gli statuti della Corte di Mattarella (cfr. Carlo Cavalli, *Cenni*, ecc., cit., Tom. III, p. 106).

(23) Giovanni De Maurizi, *Le valli Antigorio e Formazza. Guida storica - Artistica - Turistica*, Domodossola. 1927, p. 35.

(24) Si noti, ricordando il brano del Casalis, che una di queste è Giovanni fu Giacomo Della Balma.



parrocchia di Baceno risulta che gli abitanti sono scesi a 38 e le famiglie a 9 <sup>(25)</sup>.

Tra i presenti davanti al Notaio vi sono un *console* ed un *credenziere*, ma negli ordinati non compare poi alcuna norma di diritto pubblico, diremmo oggi, relativa cioè all'elezione ed alle funzioni di quanti ricoprivano incarichi aventi rilevanza per la vita della comunità. Dovevano esistere consuetudini al proposito e sarebbe stato ben strano (o troppo moderno) se gli uomini di Ausone si fossero preoccupati di metter per iscritto regole precise per i loro pubblici ufficiali. Ma anche questo è un termine fuorviante: una piccola comunità come quella che stiamo osservando, fatta di povera gente votata *al sacrificio di una vita segregata e sempre uguale*, che non distingue i giorni di ciascun vicino l'uno dall'altro, non poteva vantare la struttura del *Comune rustico*. In definitiva, tenendo presenti i peculiari limiti di prospettiva storica e sociale, ad Ausone il *Comune* non sarà mai inteso altro che l'insieme di quella cinquantina di montanari che partecipano ai diritti sui beni comuni nella loro qualità di *vicini* e possessori di una quota di terra propria nel territorio <sup>(26)</sup>. E così il console era semplicemente la persona che secondo un turno annuale si prendeva il carico, prestando giuramento nelle mani del Vicario, di denunciare i *malefici* (qualunque delitto in genere) <sup>(27)</sup>.

Il Vicario nominato dai condomini della famiglia feudataria teneva banco davanti alla chiesa di Salecchio e giudicava inappellabilmente in materia civile e criminale.

Credenziere era probabilmente il vice del console, o colui che per turno diventava console l'anno successivo.

Lo statuto ricorda in più capitoli anche degli *stimatori*, forse scelti di volta in volta per il buon senso e la competenza, ed accenna alla *vicinanza*, l'assemblea generale dei vicini, al capitolo dodicesimo, là dove si riferisce, trattando dei tempi dell'alpeggio, a decisioni da prendersi *secondo la volontà della maggior parte di essi* (Uomini), ma sempre a loro *beneplacito* non forzati da

(25) Renzo Mortarotti, *I Walser, ecc.*, cit., p. 216.

(26) Tant'è vero che al cap. 19 gli statuti ribadiscono: *essi Uomini siano obbligati al pagamento del premio per la cattura delle Fiere rapaci*.

(27) Gli Statuti di Salecchio al capitolo XXIII. *Nota in criminalibus causis*. stabiliscono: *Homines dicti loci et montis Salechij, teneantur et debeant singulo anno eligere unum consulem, qui illico vadat coram D. Vicario illius anni, et jurare debeat in manibus d. Vicarii de denunciando omnia maleficia*. Aveva anche altri compiti? dagli statuti non appare. Si veda: Giovanni De Maurizi, *Gli statuti antichi, ecc.*, cit.



regole cogenti (non necessarie nè gradite) e solo dopo aver riflettuto e valutato le circostanze.

È la religione che informa di sé la vita associata della Comunità: gli statuti si aprono nel nome della SS. Trinità; sono intesi *a lode, ed onore dell'Onnipotente Dio, della Santissima Vergine Maria, de' Beati Giovanni Battista, e Gaudenzo Padroni, e Protettori* (28); l'alternarsi delle vicende agricole e pastorali è scandito dalle commemorazioni tradizionali di alcuni Santi (Giorgio e Michele, Giovanni Battista, Bartolomeo) (29). Nel privato faceva riscontro una religione sofferta: Ausone non fu mai parrocchia autonoma; per i servizi religiosi bisognava recarsi, con fatica, a Baceno e anche quando fu istituita una cappellania ad Agaro, più vicino, venne spesso a mancare il requisito della stabilità del cappellano e quello della sua conoscenza del tedesco (30).

4 — Il modo in cui si formano questi *Statuti, Ordini, e Composizioni* è abbastanza semplice e sbrigativo: a parte l'atto pubblico, redatto dal notaio davanti ai testimoni *tutti noti, a tutte, e singole le cose chiamati, e pregati*, non ci sono altre formalità. Gli Uomini di Ausone dichiarano la loro volontà di nuovamente compilare l'antico volume degli statuti *che da molti già passati gioni... smarri-rono e fatta sopra di essi per lungo tempo matura considerazione* pregano il Notaio di fare un nuovo *pubblico Instrumento, o documento*. Si impegnano ad *attendere, osservare, ed adempire* a tutte le disposizioni *sotto ipoteca, ed obbligo di tutti i loro beni* rinunciando ad ogni eccezione di legge, *salua ancora la ragione agli stessi Uomini di compilare, e formare altri Ordini, e Statuti qualora faccia di bisogno*, naturalmente senza intaccare *l'onore delli prelodati Serenissimo Re, ed Eccellentissimo Senato, e loro pro tempore Vicarj, e Padroni*. In sostanza gli Uomini di Ausone avevano delle regole per la loro vita associata ed erano regole che conservavano valore e prendevano vigore non tanto per l'essere scritte ed approvate e raccol-

(28) A S. Giovanni Battista era dedicato l'oratorio di Agaro; S. Gaudenzio è il titolare della parrocchia di Baceno, alla quale appartiene Ausone.

Ad Ausone esisteva una cappella di cui era patrona S. Elisabetta, che non viene nominata nel proemio dello statuto.

(29) S. Giorgio ricorre il 24 aprile e San Michele il 29 settembre; San Giovanni Battista e S. Bartolomeo vengono festeggiati il 24 giugno e il 24 agosto rispettivamente.

(30) Sulla vita religiosa di Ausone e di Agaro si veda: Renzo Mortarotti, *I Walser*, ecc., cit., pp. 212-216.



te in volume, quanto per l'essere state da sempre applicate, con gli opportuni temperamenti in alcune circostanze. Ed anche oggi tornano ad essere messe per iscritto *volendo schivare li scandali, e tutti i danni* che possono provenire dalla mancanza di un codice scritto: per un motivo utilitar-moralistico, esterno alla loro vita che a quelle regole già aderiva e in ogni caso si conformava, naturalmente.

C'è da osservare che la loro prima preoccupazione è pratica, è quella di fissare i confini del comune: *e primieramente avuto fra di loro più, e più volte colloquio, ... con la più scrupolosa fedeltà hanno coerenzato, terminato, nominato, e disegnato li loro confini, e dell'Alpe, che si chiama Nava, e di tutti gli altri beni comunali del detto Luogo di Avesone.*

Negli statuti non appare l'approvazione del Signore feudale, che certamente non era indicata nell'originale da cui il notaio Grazioli ha *fatto levare per opra del Sig. Gio. Domenico Savoja* la copia che ci è pervenuta.

Eppure una qualche forma di approvazione ci deve essere stata da parte dei Marini di Crodo che avevano preso possesso del feudo quando il casato dei de Rodis-Baceno si era estinto nel corso del secolo XVI<sup>(31)</sup>. In mancanza di notizie dirette, cerchiamole attorno, presso le altre terre del feudo; le troveremo ad Agaro.

Nell'archivio del Sacro Monte Calvario di Domodossola è conservato un quinterno cartaceo di 12 pagine contenente gli statuti di questa comunità<sup>(32)</sup>. Manca l'intestazione, il documento comincia con il primo ordinato statutario; si è però salvata la chiusura che reca le approvazioni degli statuti stessi da parte di *Gaspar Bacenus Vicarius* e di *Johannes Marinus nomine Baltassar et Johannes de Baceno ambo ex domini Agarii* (10 marzo 1526) e da parte di Giulio Monti, centovent'anni dopo.

Monti, che è stato investito del feudo nell'agosto 1646, all'inizio dell'anno successivo è a Domodossola e insieme con quelli di Agaro e di Costa<sup>(33)</sup>, conferma ed approva anche gli statuti di Ausone, presentati dagli abi-

(31) Renzo Mortarotti, *I Walser, ecc.*, cit. p. 191.

(32) Dobbiamo la segnalazione alla cortesia del prof. Tullio Bertamini, direttore di Osceollana, e sua è la trascrizione dal documento utilizzata per le citazioni. Questi Statuti devono essere gli stessi redatti a Baceno il 10 luglio 1513, dei quali scrive Mortarotti che ne aveva visto una copia a stampa (del 1657) nell'archivio comunale di Premia (cfr. Renzo Mortarotti, *I Walser, ecc.*, cit., p. 209).

Diciamo gli stessi perché nel primo articolo della copia del Monte Calvario è un *Pietro console* che parla a nome degli uomini di Agaro e un *Pietro Pezio console* compare anche nella lunga citazione riportata da Mortarotti. D'altra parte una dozzina d'anni sembrano pochi per una nuova redazione.

(33) Costa è un piccolo agglomerato nella valle di Agaro; già insediamento walser, poi stazione invernale di Agaro, ora è del tutto disabitato (cfr. Piero Landini, *La Valle Devero, ecc.*, cit.).



tanti del luogo in uno con le conferme dei feudatari precedenti (34).

Eccò dunque la notizia che cercavamo a sostegno della nostra affermazione.


5 — Le regole comprese nello statuto che il 2 maggio 1588 gli Uomini di Ausone *hanno deliberato, e decretato di far ristorare* sono per la grande maggioranza norme di polizia rurale destinate ad assicurare un uso corretto delle risorse, evitando motivi di tensione nell'ambito della comunità votata all'autosufficienza per ragioni diverse, storiche giuridiche economiche, ma tutte convergenti allo stesso fine.

Le risorse sono di due tipi: *le alpi e tutti gli altri beni comunali* ed *i beni propri dei vicini*, cioè *campi, case, prati e altri beni immobili* tra i quali sembrerebbe di poter comprendere alcuni boschi, almeno in base all'intestazione del capitolo quarto.

Le alpi sono tutte comuni; sono *propri* i *meri* (le cascine alpestri) che vi si trovano. Qui non si può *segare, o far segare fieno* e questo non è possibile neppure *in tutti gli altri beni comunali* dove *possono comodamente pascolare le bestie bovine* (cap. 10). Il fieno prodotto nei *prati propri* non può essere portato fuori del *Comune* (cap. 17): potranno i proprietari *farlo mangiare ne' loro Alberghi* (stalle) dalle bestie *d'alcun Forense* a condizione che *prima siano obbligati di cerziore, e notificarlo a suoi Vicini, e Consoli per tre volte*.

I *beni propri* devono essere recintati: *le Cioende, e muri intorno a campi, e prati* devono essere *di tanta altezza, ed in tal maniera, che le bestie bovine non ci possano entrare* (cap. 8), ed i consoli hanno *la facoltà di aggiustare, o far aggiustare dette Cioende non bene addattate secondo la presente forma a spese del Contraventore, previo però l'avviso da farsi al medesimo dai detti Consoli*.

(34) 1647. die tertia Januarii in Oppido Domus Ossulae. Nos Don Julius Montius feudatarius Agarii, Ausonii, Coste, Saleggij, et pertinentiarum visis predictis statutis propriis locorum Agarii, Ausonis et Coste una cum eorum confirmationibus per predecesores nostros factis, auditisque nostris subditis in predicta Communitate commorantibus eadem in viride observantia extitisse et de presenti esse quatenus ad nos pertinet eadem et confirmamus, et approbamus.



La protezione dei *beni propri* e dei relativi prodotti è specifica; si vedano i seguenti capitoli:

- 2 - *Di non pascolar nè beni proprij.*
- 3 - *Di non dar danno nell'abbeverare colle bestie.*
- 4 - *Di non reccare alcun danno nè Boschi.*
- 5 - *Di non raccogliere strame nè beni proprij.*
- 6 - *Di non raccogliere fieno nè beni altrui.*
- 7 - *Di non raccogliere le Lumache.*
- 9 - *Di non rompere le Cioende.*
- 18 - *Di non dar danno nè frutti.*

Per i contravventori è sempre prevista, oltre alla pena, la *refezione del danno a chi l'aurà patito* secondo l'*estimo, che verrà fatto dalli Stimatori*; e mentre nel caso di boschi e di prati (a rimarcare l'importanza di queste coltivazioni) si applica la *refezione del danno in doppio*, per le lumache il *danneggiato* riceverà sempre *soldi dieci*.

Curiosa questa protezione delle lumache, diffusa anche presso altre comunità<sup>(35)</sup> e non certo dovuta a sollecitudine di *gourmet*: in un'economia stenta e grama gli umili molluschi diventano un bene, un frutto sul quale il proprietario del fondo ha diritto pieno ed esclusivo come sugli altri frutti *delli Orti, e campi*; neppure però va dimenticata la preoccupazione che la ricerca e la raccolta delle lumache possano creare danni al fondo stesso; per esempio rimuovendo o spostando le pietre dei muri di sostegno o di recinzione.


L'uso dei beni comuni è riservato esclusivamente ai *vicini* in quanto appartenenti al nucleo familiare che ha *fuoco* (focolare, casa) e *beni propri* nel territorio del *Comune*: così la donna che sposa un *forense* perde i diritti o, forse meglio, l'uso dei diritti sui beni comuni<sup>(36)</sup>. Si veda il capitolo ventesimo, là dove stabilisce che *qualunque Forense non osi, ne presuma di pascolare colle sue bestie in qualunque luogo d'essi Statuenti ancora sotto pretesto ch'egli abbia una Donna originaria, e Vicina dello stesso Luogo, se però non aurà la Licenza espressa de' detti Uomi-*

(35) Si veda per esempio l'Ordine delle Comunità di Crodo del 1679, cap. 19, *De non coligendo cocleas circa certum tempus*, e la puntigliosa specificazione della pena. Cfr.: Edgardo Ferrari, *Statuti di Crodo, ecc.*, cit.

(36) La distinzione tra *vicini* e *forensi* è antica ed è durata sino in epoca napoleonica, quando sovente le Delegazioni del Censo dei vari Dipartimenti tuonano contro questa divisione *derivante da obsoleti, e inammissibili privilegi e troppo contrario ai principi di una ragionevole civile eguaglianza* sarebbe il tollerarla ulteriormente.

Ma in origine il *Comune* ha la necessità di mantenersi unito e rendere forte la sua costituzione politico-amministrativa: scopi questi che solo con una popolazione omogenea si possono raggiungere.

Ad Ausone per la verità dovevano prevalere a favore della distinzione ferrei motivi di logica economica conseguenti alla penuria di risorse disponibili.



ni d'esso Luogo. Se infatti è sufficiente la *Licenza espressa* (concessa pubblicamente in una riunione della *vicinanza* poiché sono gli *Uomini*, cioè i *Vicini* tutti che devono consentire) significa che non il diritto è perso, ma resta sospesa la facoltà di usarlo, sospensione rimossa appunto da tale *Licenza espressa* (37).

Lo statuto non prevede altre eccezioni nei confronti dei *Forensi*: solo può il *Vicino* condurre nelle alpi comuni non più di *tre capi di bestie bovine*, ... *le quali siano di qualche Forense* (cap. 22), ma questa diventa una forma di integrazione degli smunti redditi dall'allevamento.

Naturalmente ai *Forensi* non possono essere venduti beni immobili pena la perdita dei beni stessi e che il *Compratore sia condannato nel prezzo, ossia valore de detti beni* (cap. 23). La norma non è assoluta: la vendita potrà avvenire se l'alienante *avrà notificato, e certiorato, o fatto notificare in Luogo pubblico ad essi Uomini, e Vicini, ed a loro Consoli pro tempore per tre volte*. In sostanza quindi la volontà di cedere deve essere conosciuta da tutti; non basta che i *Vicini* abbiano la possibilità di venirne a conoscenza. Anche se non scritto, lo scopo è ovvio: i *Vicini* vantano sugli estranei un diritto di preferenza in caso di alienazione di un immobile. È il diritto di prelazione che qui, come abbiamo visto, non è illimitato; infatti mancando l'acquirente *vicino*, il bene può essere comperato da un *Forense* (38).

Non sarà privo di interesse rilevare la diversità della normativa vigente ad Agaro dove tra l'altro lo statuto riconosce anche un diritto di retratto per i *Vicini* da esercitarsi *infra annum et diem* ma, e ciò è molto importante, *absque speciali licentia Domini, eorum Vicarii et hominum de Agario* (39).

Dall'esposizione delle regole risulta chiaro che i *beni propri* ad Ausone sono nella piena e libera disponibilità del *Vicino*; lo statuto li tutela unitamente ai frutti degli stessi e fissa le condizioni alle quali possono essere alienati. Insomma, riconosce e conferma senza eccezioni il diritto di proprietà degli *Uomini* di Ausone.

(37) Questa norma è più liberale rispetto a quelle di altri statuti.


Per Salecchio si vedano i capitoli LVI. *Mulier haereditaria non nubat extra dictam montaneam et homines Salecchij*, e LIX. *De mulierum privatione extra Comune Salechij*: quest'ultimo sancisce *sint privatae omni beneficio vicinariae ipsius Comuni* le donne che sposano un *forense* (Giovanni De Maurizi, *Gli statuti antichi*, ecc., cit.). Si vuole evidentemente evitare che la donna diventi elemento disgregatore della sostanza familiare e vicinale.

Ad Agaro gli statuti prevedono: *Item ordinatum fuit et est per dictos Commune et homines de Agario quod si contigerit aliquo tempore in futurum esse aliquas feminas de bereditate, et casu quo dicte femin ut supra se nupserint alicui forensi, quod subito sint private ab omni iure Alpium et paschulorum dictorum hominum de Agario et vicinatus ipsorum de Agario, et priventur tertia pars bonorum suorum*.

(38) Il diritto di prelazione attesta l'interesse sociale che assume la vendita di un immobile e le sue origini vanno ricercate anzi tutto nella consuetudine della comunione familiare e vicinale. Ma ad Ausone non può essere sottovalutato il risvolto economico: poteva evitare la perdita di una fonte di risorse necessarie al sostentamento della Comunità.

(39) *Item quod non sit aliqua persona vicina que audeat nec presumat vendere vel alienare aliqua bona immobilia existentia super toto dominio et territorio hominum de Agario aliquibus forensis, sub pena et banno tertie partis pretij dicti vendentis et ulterius quod ipsi alii vicini homines possint infra annum et diem recuperare dictam rem venditam absque speciali licentia Domini, eorum Vicarii et hominum de Agario*.

Il diritto di retratto, ancora in vigore nel sec. XVIII, scompare nelle legislazioni moderne: il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo fu il primo ad attuare questa riforma e in una sua legge del 1778 abolì l'istituto.



6 — C'è ancora un aspetto che merita la nostra diligente osservazione ed è il modo in cui si è formata (e secondo lo statuto si può tuttora formare) la proprietà privata.


Nel proemio, dopo aver stabilito *con la più scrupolosa fedeltà* i confini del territorio del *Luogo di Avesone*, gli statuenti hanno *stabilito, ed ordinato che entro tali confini ciascun Vicino del detto Luogo possa, e voglia impunemente bonificare, cioè fare campi, e prati a suo piacere.*

La disposizione ci riporta direttamente all'origine della Comunità di Ausone, al tempo dell'insediamento dei coloni walser e dimostra a nostro avviso come nel caso specifico non possa essersi trattato di un'immissione imposta dal Signore feudale. Questi possedeva delle terre non ancora pienamente sfruttate<sup>(40)</sup>; per parte loro i coloni avevano dimostrato di saper vivere in luoghi alpstri mettendoli a coltura e traendone profitto<sup>(41)</sup>. In un sistema agrario che ignorava per il suo sviluppo l'impiego del capitale, questo comportava una convergenza degli interessi del feudatario con quelli dei coloni. A loro fu dunque affidata una certa porzione di territorio rendendoli di fatto responsabili collettivamente del pagamento di un canone. Nacque la *Vicinia* di Ausone formata da questi primi corresponsabili, naturalmente compartecipi al godimento dei beni costituenti le pertinenze comuni e si formò così il corpo chiuso dei *Vicini*. Il quale rimase sempre nella sua originaria condizione di dipendente giurisdizionalmente, ma indipendente riguardo al rapporto giuridico con la propria terra, sia che alla base di tale rapporto ci fosse stato un contratto di enfiteusi sia che fosse intervenuto un titolo diverso di concessione del suolo simile a questo (livello, censo). (La mancanza di documenti non consente di esprimersi a favore dell'una o dell'altra forma).

La possibilità di rendere *propria*, per l'uso della famiglia, una parte dei terreni in godimento comune, con le dovute cautele e solo come indicazione di una linea di sviluppo da lungo tempo emergente, può essere avvicini-

(40) Le terre infeudate ai de Rodis erano, ovviamente, già abitate. *I toponimi più importanti del territorio* (che sarà) *dei Walser hanno un'origine celta e latina, mentre i nomi derivati da idiomi alemannici sono relativamente più recenti* (in: Giovanni De Maurizi, *Gli statuti antichi, ecc.*, cit. p. 4).

(41) Renzo Mortarotti, *I Walser, ecc.*, cit., pp. 31-35. Bisogna però avvertire che ad Ausone le alpi tutte sono comunali contrariamente al principio della conduzione singola dell'alpe che secondo l'Autore prevale presso i Walser. Anche: Enrico Rizzi, *Walser, ecc.*, cit., pp. 15-17, traccia un rapido quadro della colonizzazione delle Alpi, premessa alla diaspora dei Walser dalla valle del Goms.



nata alla *melioratio*, la clausola intesa a favorire il disbosciamento e il dissodamento delle terre incolte prevista nei contratti agrari con cui già alla fine del sec. XI nella pianura si provvedeva all'appoderamento di terre indivise e fino allora disabitate <sup>(42)</sup>.

Non dimentichiamo che si trattava di un'agricoltura basata esclusivamente sull'impiego del lavoro e che all'evoluzione dell'insediamento rurale nel Medioevo concorsero fattori politici, economici e geografici che interagivano tra di loro senza il prevalere di alcuno di essi. Anche il piccolo episodio della colonizzazione walsler in Ausone rientra, e lo abbiamo già rilevato, nel quadro generale; forse si tratta di episodio modesto, un po' attardato, ma sempre conseguente.

Scrivono Jones con riferimento all'Italia centrosettentrionale: *Rimangono da determinare i limiti raggiunti dalla espansione medievale nelle varie zone, in pianura, in collina e, più rilevatori di tutti forse, in montagna — nelle Alpi e Prealpi e negli Appennini settentrionali — dove nei secoli XII e XIII si venivano formando nuovi centri di abitazione, e i terreni sulle alture, un tempo abbandonati alla pastorizia, erano dissodati o colonizzati (sebbene non esclusivamente da italiani)* <sup>(43)</sup>.

Almeno la traccia di un modo di colonizzazione simile a quello rilevato per Ausone è riscontrabile anche in un altro documento ossolano. Si trova negli statuti della Val Divedro del 1321, i quali al capitolo XXXII. *De non capiendo nec aedificando super territorio comunis*. stabiliscono che *ab anno Domini MCCCXXIII in antea nessuno possa levare aliquam pressam intra confines dictae vallis super territorio dicti comunis* <sup>(44)</sup>: questo significa che prima è stato possibile. Se si tiene presente che nel dialetto locale *presa* vuol dire *terreno fertile adatto a buona coltivazione* <sup>(45)</sup> risulta indubbio che anche in val Divedro per consuetudine la proprietà privata si formava bonificando terreno comune e questo ancora agli inizi del Trecento.


(42) Gino Luzzatto, *Breve storia economica dell'Italia medioevale*, Torino, 1965, p. 131.

(43) Philip Jones, *Economia e società nell'Italia medievale*, Torino, 1980, p. 205.

(44) Giorgio Alvazzi, *Statuta Vallis Diverii*, Novara, 1943.

Questa norma innovatrice entra in vigore a far tempo dal 1323 perché gli statuti, che si dicono del 1321, furono in realtà definitivamente approvati in *plena et generali credentia et consilio generali universitatis vallis Diverii* il 20 ottobre 1322.

(45) *ibidem*, p. 55.




Che ad Ausone la consuetudine tradotta in norma statutaria sia rimasta valida per almeno altri trecento anni è spiegabile con la diversità del rapporto giuridico che legava questa comunità con la propria terra e che più sopra abbiamo rilevato.

7 — Nello statuto di Ausone le pene o *bandi* per la violazione degli ordinati sono fissate in Lire di 20 Soldi e di 12 Denari: è la *Lira imperiale* che corrispondeva originariamente ad una *Libbra* di Carlo Magno di argento fino ed era andata man mano deteriorando nel peso e nel titolo. All'epoca di cui ci stiamo occupando si era ormai ridotta ad essere poco più che la centesima parte del suo valor primitivo <sup>(46)</sup>. E si potrebbe anche, attraverso la ponderazione e l'uso di alcuni indici, tentare la bella impresa di ridurre le Lire imperiali del 1588 alle nostre povere lire repubblicane: ma con qual risultato che non fosse sfoggio accademico di calcoli sofisticati? Basterà ricordare che l'organizzazione economica del luogo era indirizzata all'autoconsumo e non alla vendita; per naturale conseguenza le monete giravano scarsamente in Ausone e anche pochi soldi potevano essere un tesoro frutto di lunghi sacrifici. Per cui la pena di *Lire venticinque imperiali* (la più alta per indicazione di cifra) comminata a chi *osi, o presuma di segare, o far segare fieno nè Corti delle sourascritte Alpi ... per qualsivoglia volta, e per qualunque fascio di fieno* (cap. 11) doveva apparire enorme nella sua gravità agli statuenti e impedire non solo l'atto ma anche il pensiero. E dimostra la rilevanza sotto l'aspetto economico e sociale che gli *Uomini* di Ausone attribuivano alla condotta del *Contraventore*.

In due casi la pena non è quantificata in moneta: il primo è previsto al cap. 21, in virtù del quale nessuno può *condurre, o far condurre Capre, o Pecore tanto grosse, che piccole nè loro alpi se prima non saranno state segnate, e marcate con un segno evidente*. Si noti questo segno evi-

(46) Angelo Martini, *Manuale di Metrologia ossia Misure, Pesi e Monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli*, Torino, 1883 (an. Roma, 1976).



dente che vuole evitare possibili disquisizioni sottili: la pena comunque è la *perdita delle bestie, che non saranno così marcate* soluzione semplice, di un ferreo pragmatismo.

L'altro caso è la vendita di beni immobili ai forensi senza l'osservanza della notificazione preventiva per tre volte ai *Vicini* ed ai loro consoli di cui abbiamo già parlato.

L'ammontare della pena è sempre suddiviso in tre parti: una destinata al *Signor Vicario di detto Luogo* (e vi si può vedere la traccia di un antico *jus eminens* di carattere pubblico che fa capo al Signore feudale e per esso al suo rappresentante); l'altra va al *Console, o consoli pro tempore* e la terza infine perviene *agl'Uomini Vicini*.

Non possiamo terminare queste osservazioni senza notare il bagliore d'oro che traluce dal *Cap. Decimono- no. Di uccidere le Fiere rapaci*, l'unico che prevede un premio invece di una pena.

L'ordinato stabilisce che *se qualche Persona tanto Forense, che Vicina ammazzerà qualche Lupo in qualunque luogo del Territorio delli Uomini di Avesone, essi Uomini siano obbligati a dargli un Zecchino per qualunque Lupo.*

*Zecchino* era lo Scudo d'oro o Ducato d'oro di Filippo II coniato nel 1579 e tariffato 6 e 1/4 lire imperiali<sup>(47)</sup>. Il pericolo delle fiere rapaci doveva essere ben serio e assillante, e traumatiche le conseguenze, per decidere i poveri montanari di Ausone a promettere un premio maggiore di quelli che venivano corrisposti nelle terre circostanti: a Formazza, per un lupo catturato si pagavano 100 soldi imperiali (e si distingueva: se piccolo, solo 20)<sup>(48)</sup> e nella giurisdizione di Antigorio si scendeva a 60 soldi imperiali<sup>(49)</sup>. La trepidanza di Ausone ci pare tanto umana e concreta non solo per la ricompensa generosa, quanto per averle voluto dare una veste aurea, quasi che la malia lucente del metallo prezioso fosse già di per sé un originale, munifico guiderdone al cacciatore.

Per la Comunità un'altra grave e non remota minaccia era l'insidia alle magre greggi recata dalle aquile grifa-

(47) *Zecchino* era l'abbreviazione della formula *Ducato d'oro in oro di zecca o Ducato zecchino*. Il nome si affermò a Venezia, negli ultimi anni del principato di Pietro Lando (1539-1545).

(48) Alberto Alessi Anghini, *A Formazza. Edizione critica degli statuti concessi alla valle da Gian Galeazzo Sforza nell'anno 1487*, Omegna, 1971. *LVII De Lupis Capiendis. Item statuimus et ordinavimus, quod quicumque acceperit lupum vel lupam super territorio dicte Vallis habeant a dicta Communitate, pro quolibet et qualibet vice, soldos centum imperialium; et si lupus fuerit parvus, soldos viginti imperialium. Quos lupos coram Rectore consignare teneatur, et Rector summarie Consules dicte Communitatis compellere ad solvendum teneatur.*

(49) *Statuta et privilegia, etc.*, cit. *De lupis capiendis*. 90.

Curiose le *additiones*, il commento al testo: *Cum animalia, ut sunt lupi, appetant omnia commestibilia, et precipue pecudes, ideo sunt valde dammosi, et tanquam (sic) hostes, et banntos a commercio hominum expelimur, proemium datur occidentibus ...*



gne: con testa altera e volubile, e con occhio ardente guardando ... gli erranti agnelli ed altri animali piombano su di essi per divorarli (50). Anche contro questo rischio i Vicini vogliono proteggersi e stabiliscono: *chi ucciderà qualche Aquila guadagna soldi trenta per qualsivoglia capo.*

8 — Ora è tempo di lasciare Ausone, non prima però di aver riepilogato quanto siamo venuti a conoscere e a scoprire.

Innanzitutto che Ausone fu una comunità autonoma; infeudata a diversi Signori, ebbe propri statuti. Poi, che lo statuto pervenutoci raccoglie norme non trascurabili, per vari aspetti originali se raffrontate a quelle in vigore nelle altre terre del feudo: in particolare, include regole più tolleranti ed aperte nei riguardi delle donne e dei *Forensi* (le donne vicine possono sposarsi fuori della Comunità senza perdere i diritti di *Vicinanza*; gli estranei possono comperare immobili in mancanza di acquirenti *Vicini*).

Quindi non opera con rigore chi considera Ausone sempre e solo stazione invernale di Agaro: lo è diventata, ma tardi, quando cominciano a declinare i segni della civiltà walser di cui i *Vicini* di Ausone furono non indegni portatori (51).

È vero, Ausone non fu segnata sulle carte geografiche (52), non ha goduto dei privilegi della storia eroica che richiama ed attrae la curiosità e la diligenza degli studi. Non è potuta essere come Macugnaga *la sentinella tedesca* di una montagna famosa; non fu blandita dai potenti come Formazza sul cui territorio convergevano solidi interessi strategici e commerciali. È rimasta ai margini, anche delle nostre coscienze.

Grazie alla settecentesca copia di un documento smarrito, gli Uomini del Monte di Avesone, anonimi di fronte alla storia e non di fronte al dolore alla sofferenza


(50) Nicolao Sottile, *Quadro*, ecc., cit., p. 98.

(51) Definendo i propri confini gli *Uomini* di Ausone fanno riferimento anche a *li beni del Comune di Agaro*, chiarendo con ciò stesso che si tratta di altra e diversa comunità.

Anche gli statuti di Agaro accennano ad Ausone, ma solo come indicazione di una località: *in loco de Biganzolis versus Avesonum*.

(52) Nella carta geografica che accompagna la pubblicazione degli statuti di valle Antigorio (cfr. nota 22) sono indicati, tra gli altri, Agaro e *Salechio* e non Ausone.

Riconosciamo in questa carta una precisione notevole ed una ricchezza di particolari che supera sia quella pubblicata nel 1612 dal Bescapè... sia quella del Maggini (1620)... Non sappiamo chi sia stato il disegnatore... ma pensiamo si sia valso di una profonda conoscenza dei luoghi (Speculator, *Un'antica carta geografica della Valle Antigorio* in *Oscellana*, 1977/2, pp. 60-61).



alle paure al lavoro, ci sono apparsi e per un attimo hanno richiamato la nostra attenzione mentre davanti al *Notaio pubblico imperiale* affermano con mite orgoglio la propria identità dettando le norme del proprio *Comune*.

Così, non per intento celebrativo, privi di nostalgia e solo per comprendere, siamo tornati in Ausone, a quella manciata di case in abbandono che ancora oggi ci ricordano la probità di intere generazioni che hanno accettato lavoro privazioni e sacrifici come ineliminabili doveri della vita.



*Desidero ringraziare quanti hanno favorito questo mio ritorno ad Ausone ed anzi tutto i fratelli Emanuele e Felice Tonzi di Verampio, che con grande disponibilità e cortesia hanno permesso l'utilizzo del documento; poi Gian Luigi Crosetti, Sindaco di Crodo, e Elio Vincler, presidente della Pro Loco di Crodo, Cravegna e Viceno; il prof. Tullio Bertamini, direttore di Oscellana; il dott. Giovanni Silengo, direttore dell'Archivio di Stato di Novara.*

*Un grazie particolare a Carlo Pessina, autore delle belle immagini sull'ambiguo e ancor suggestivo autunno di Ausone.*

e. f.

## TRADUZIONE STATUTO 2 maggio 1588


In Nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Così sia.

L'Anno dalla nascita di Nostro Signore Gesù Cristo mille cinquecento ottant'otto, Indizione prima, il giorno di Lunedì due del mese di Maggio, nella Villa di Cravegna, cioè nella Casa d'abitazione di me Notajo infrascritto, e nella Sala superiore Presenti per Testimonj Lorenzo del fu Antonio di Campieno surnomato di Savoja, Cino fu Francesco Cinetto, Bartolomeo Giacobino di Pioda tutti tre di Cravegna, ed Antonio fu altro Antonio del Motto del monte d'Agaro tutti noti, a tutte, e singole le cose chiamati, e pregati. Ed ivi erano congregati gli infrascritti Consoli, Credenzieri, ed Uomini del Monte di Avesone per trattare il negozio infrascritto. I nomi delle quali persone sono i seguenti, cioè Andrea fu Giovanni della Vedova Console, ed a nome Consolare del detto Luogo, ed Uomini d'Avesone, Martino del fu Clas Martino Credenziere del Luogo sudetto, Giovanni del fu Clas Scalabrino, Domenico di Lui Fratello, Giovanni del fu Pietro Stopina, Clas del fu ... Cristiano, Andrea del fu Domenico della Vedova, Cristoforo fu Giacomo del Motto, Domenico di Gulielmo de Villis, Giovanni fu Giacomo della Balma, i quali formano più di tre delle quattro parti delli Uomini del detto Comune, e Luogo del Monte d'Avesone di sopra nominato. Esponendo, e dicendo avanti li Testimoni suddetti, e me Notajo infrascritto, che da molti già passati giorni li detti Uomini smarrirono, o sia smarrito un certo Volume delli Statuti, od Ordini anticamente fatti da loro Antecessori, che disponevano sopra i loro confini, e li termini del detto Monte d'Avesone, e considerando li predetti Uomini di sopra nominati, che dove non vi è Legge, ed Ordine, regna ivi una grande confusione, e volendo schivare li scandali, e tutti i danni, che da ciò possono provenire, hanno deliberato, e decretato di far ristorare, ed ordinare gli infrascritti capitoli, statuti, ed ordini estratti, e transonti, come la loro memoria si estende, dalli suddetti Ordini anticamente fatti di sopra nominati, e fatta sopra di essi per lungo tempo matura considerazione, unanimi, e concordi hanno pregato me Notajo già detto a formare di tutti, e singoli li infrascritti Ordini, e Leggi un publico documento, e volume confermato, e nuovamente compilato, di parola in parola letto nel vernacolo idioma, stipulato, e pubblicato, e da essi bene, e diligentemente udito, ed inteso a lode, ed onore dell'Onnipotente Dio, della Santissima Vergine Maria, dè Beati Giovanni Battista, e Gaudenzo Padroni, e Protettori di detto Luogo, e di tutta la Corte Celeste, per onore del Serenissimo Filippo Re di Spagna, e Duca di Milano, e dell'Eccellentissimo di Lui Senato, e suoi Successori, e Vicarj pro tempore, per utile del detto Luogo per mezzo di me Giovan Francesco di Campieno di Cravegna Notaro infrascritto a piena, e pienissima intelligenza di tutti, e ciascheduno di detti Console, Credenziere, Vicini, ed Uomini. Quale Letto, pubblicato, e volgarizzato, e da essi bene, e diligentemente interpretato essi Console, Credenziere, Vicini ed Uomini tanto a proprio nome, che al nome premesso hanno li stessi Statuti, Ordini, e Composizioni in tutti quelli modi migliori, strade, dritto, causa, e forma, che meglio possono, e debbono, lodato, approvato, ed emologato, e confermato, e li lodano, approvano, emologano, e confermano, colla riserva di aggiungerui, diminuire, stabilire, ed ordinare, e comporre, riseruando sempre l'onore delli prelodati Serenissimo Re, ed Eccellentissimo Senato, e loro pro tempore Vicarj, e Padroni, promettendo di tutte, e singole le cose fatte attendere, osservare, ed adempire sotto ipoteka, ed obbligo di tutti i loro beni, rinunciando all'eccezione, che tutte le infrascritte cose siano state fatte, trattate, compilate, e celebrate diversamente, e ad ogni altro beneficio di Legge. E primieramente avuto fra di loro più, e più volte colloquio, dopo avere bene, e diligentemente esaminate le coerenze secondo la loro cognizione, e con la più scrupolosa fedeltà hanno coerenzato, terminato, nominato, e disegnato li loro confini, e dell'Alpe, che si chiama Nava, e di tutti gli altri beni Comunali del detto Luogo di Avesone nell'infrascritta maniera come siegue, cioè In primo luogo principiando dal Rido della Frissa, che confina col Comune degli Uomini di Croveo, e Baceno, il quale tende sino alla Scarpia di Antreccio, e dalla detta Scarpia di Antreccio sino alla Pia-

---

*Si tratta di un codicetto cartaceo (mm 177x272 ca.) di 56 pagine. Precede un Indice de' capitoli del presente Statuto su quattro pagine non numerate; segue il testo degli ordinati statutarj e delle certificazioni notarili su pagine numerate da 1 a 48, con la segnatura Grazioli Notajo sulle pagine dispari. Non è firmata la pagina 47 perché il Notaio ha sottoscritto la 48, l'ultima. Infine ci sono quattro pagine bianche.*

*Un frontespizio, staccato, reca l'indicazione, di mano diversa, su tre righe: Traduzione / Statuto / 2 maggio 1588.*



mezza della Vaija, e dalla detta Pianezza della Vaija sino alla Balma bianca, e dalla detta Balma bianca sino alla Balma Balmare, e dalla detta Balma Balmare vicino, cioè per dritta linea verso dè Sassi, ed indi al Riale di Loccia bella, nel qual luogo vi è il termine, che divide li beni del detto Comune di Avesone dai beni di quelli di Parano, e di Lucia della Beula, altre volte acquistati da quei del Caitono della Cresta, e dalla detta Loccia bella direttamente ascende sino ai Sassi dell'Oro di Nava, e dal detto Oro sino alla Colmine del detto Comune di Baceno, e passa direttamente per detta Colmine presso li beni del Comune di Agaro come cade l'acqua sino alla Torre di Nava, e dalla detta Torre sino al Piano di Sabigo, e dal detto Piano di Sabigo sino al Piano sotto i Sassi, e dal detto Piano sino al Sasso grande del Corte di Divero, e dal detto Corte di Divero sino alla Motta dè Broghi, e dalla detta Motta dei Broghi sino al suddetto Riale della Frissa, il quale chiude, ed unisce tutto il Territorio dello stesso Comune del Luogo, e Uomini di Avesone, fra quali termini, e confini come sopra nominati detti Uomini hanno stabilito, ed ordinato, che ciascun Vicino del detto luogo possa, e vaglia (sic) impunemente bonificare, cioè fare campi, e prati a suo piacere.

Cap. Primo.

Che i Forensi non possano pascolare nè beni Comunali.

E primieramente hanno stabilito, ed ordinato, che non siavi alcuna persona forense, la quale osi, o presuma di pascolare, ne dare altro danno nè soprascritti beni comunali, come sopra nominati descritti fra i detti confini con le loro bestie sotto la pena di soldi venticinque imperiali per qualunque bestia di qualsivoglia genere sia, tanto grossa, che piccola, e tanto bovina, che d'altro genere, e per qualunque volta, e tanto di giorno, che di notte, la qual pena peruenga per la terza parte al Signor Vicario di detto Luogo, per l'altra terza parte al Console, o Consoli pro tempore di detto Luogo, e per l'altra terza parte agl'Uomini Vicini di detto Luogo.

Cap. Secondo.

Di non pascolare nè beni proprj.

Di più hanno ordinato, e stabilito, che non vi sia alcuna persona di detto Luogo, la quale osi, o presuma di pascolare colle sue bestie nè beni proprj, cioè nè campi, e prati di alcun Vicino di detto Luogo sotto la pena di soldi venticinque imperiali per qualunque bestia tanto bovina, che di qualsivoglia altro genere si sia, e per qualunque volta, e col ristoro, ossia refezione del danno a chi l'aurà patito da farsi dal Contravventore secondo l'estimo, che verrà fatto dalli Stimatori di detto Luogo.

Cap. Terzo.


Di non dar danno nell'abbeverare colle bestie.

Di più hanno ordinato, e stabilito, che non siavi persona di detto Luogo, la quale osi, o presuma nell'abbeverare le sue bestie passare, e ritornare per i beni particolari d'essi Uomini, e Vicini, cioè dalla Festa di San Giorgio del mese di Aprile sino alla Festa di San Michele di Settembre inclusivamente, e chi contravverrà paghi per la pena, e bando soldi dieci per ciascheduna bestia, e per ciascuna volta, la qual pena sia applicata come sopra.

Cap. Quarto.

Di non reccare alcun danno nè Boschi.

Di più hanno stabilito, ed ordinato, che non siavi persona di detto Luogo, che osi, o presuma di tagliare, tapare, ne in qualunque altro modo distruggere, o estirpare alcuna pianta, ossia albero di qualunque genere sia nè beni proprj dè soprascritti Uomini sotto pena di soldi trenta per qualunque pianta di qualsivoglia sorte sia, e colla refezione del danno in doppio a chi l'aurà sofferto, come sarà stimato dalli Stimatori come sopra, la qual pena sarà applicata come sopra.



## Cap. Quinto.

Di non raccogliere strame nè beni proprj.

Di più hanno stabilito, ed ordinato, che non siavi persona di detto Luogo, la quale osi, o presuma di raccogliere strame, o broghi nè beni altrui sotto pena di soldi dieci imperiali per qualunque volta, e per qualsivoglia fascio, colla refezione del danno come sopra, la qual pena sia applicata come sopra.

## Cap. Sesto.

Di non raccogliere fieno nè beni altrui.

Di più hanno stabilito, ed ordinato, che non siavi persona di detto Luogo, la quale osi, o presuma segare, ne in qualche altro modo raccogliere fieno nè prati proprj di altro Vicino sotto pena di soldi trenta per qualunque fascio, e per qualsivoglia volta, e sia tenuto risarcire il danno nel doppio a chi l'aurà sofferto, come sarà stimato come sopra, la qual pena sarà applicata come sopra.

## Cap. Settimo.

Di non raccogliere le Lumache.

Di più hanno stabilito, ed ordinato, che non siavi persona, la quale osi raccogliere Lumache nè beni proprj di altro Vicino sotto la pena di soldi dieci per qualunque persona, e per qualsivoglia volta da applicarsi come sopra, ed altri soldi dieci da darsi al danneggiato.

## Cap. Ottavo.

Di mantenere le Cioende.

Di più hanno stabilito, ed ordinato, che i detti Uomini del Luogo sudetto siano tenuti, ed obbligati di mantenere le Cioende, e muri intorno a campi, e prati di tanta altezza, ed in tal maniera, che le bestie bovine non ci possano entrare sotto pena di lire tre per qualunque persona, e che i Consoli abbiano la facoltà di aggiustare, o far aggiustare dette Cioende non bene addattate secondo la presente forma a spese del Contraventore, previo però l'avviso da farsi al medesimo dai detti Consoli, la qual pena si applichi come sopra.

## Cap. Nono.

Di non rompere le Cioende.

Di più hanno stabilito, ed ordinato, che non siavi persona, la quale osi, o presuma di distruggere, o in qualunque altro modo rompere le sou-rasritte Cioende, o muri sotto a pena di lire tre imperiali per qualunque persona, e qualsivoglia volta, e che siano tenuti rifarle, o ristorarle a sue proprie spese fra tre giorni, colla refezione del danno al danneggiato, la qual pena si applichi come sopra.

## Cap. Decimo.


Di non segar fieno nè pascoli.

Di più hanno stabilito, ed ordinato, che non siavi persona come sopra, la quale osi, o presuma di segare, o far segare fieno in que luoghi, nè quali possono comodamente pascolare le bestie bovine, e tanto nelle Alpi, che in tutti gl'altri beni comunali, e chi contrafarà paghi per la pena, e bando soldi venti imperiali per qualunque Contraventore per qualsivoglia volta, e per qualunque fascio di fieno, la qual pena si applichi come sopra.

## Cap. Undecimo.

Di non segare nè Corti.

Di più hanno stabilito, ed ordinato, che non siavi persona come sopra, la quale osi, o presuma di segare, o far segare fieno nè Corti delle sou-



rascritte Alpi sotto pena di lire venticinque imperiali per qualunque Contravventore, per qualsivoglia volta, e per qualunque fascio di fieno, la quale pena si applichi come sopra.

Cap. Duodecimo.

Di non condurre le bestie in dette Alpi fuori di tempo.

Di più hanno stabilito, ed ordinato, che non siavi persona come sopra, la quale osi, o presuma di inalpare, o in altro modo condur bestie nelle sourascritte Alpi prima della Festa di San Giovanni Battista sotto pena di lire sei imperiali per qualunque Contravventore, la qual pena si applichi come sopra; E che il termine possa crescersi, o diminuirsi più, o meno secondo la qualità, o stagione dè tempi a beneplacito di detti Uomini, e secondo la volontà della maggior parte di essi.

Cap. Decimoterzo.

Di non tener bestie nè Meri nel tempo d'estate.

Di più hanno stabilito, ed ordinato, che non siavi persona come sopra, la quale osi, o presuma di mantenere bestie minute, cioè Capre, e Pecore nè Meri proprj fuori delle Alpi dalla Festa di San Giovanni Battista sino alla Festa di S. Bartolomeo sotto pena di soldi dieci per qualunque bestia, e qualunque giorno, la qual pena si applichi come sopra, e se alcuno anderà a pascolare in detti meri con bestie bovine fuori del detto tempo, e termine paghi per la pena, e bando soldi trenta per qualunque bestia, e volta, la qual pena si applichi come sopra.

Cap. Decimoquarto.

Di non distruggere li Boschi.

Di più hanno stabilito, ed ordinato, che non siavi persona come sopra, la quale osi, o presuma tagliare, tapare, estirpare, o in altro modo distruggere qualche pianta di Larice, o Peccia, o di qualunque altra sorte sì grossa, che piccola ovunque esistente in tutto il Territorio di detti Uomini sotto la pena di lire tre imperiali per qualunque pianta così tagliata, distrutta, e annientata, la qual pena si applichi come sopra.

Cap. Decimoquinto.


Di non raccogliere la Dasa.

Di più hanno stabilito, ed ordinato, che non siavi persona come sopra, la quale osi, o presuma raccogliere Dasa, ne sbroare altri alberi in tutto il Territorio di detti Uomini senza espressa licenza d'essi Uomini, o Consoli, e chi contravverrà paghi per la pena, e bando soldi trenta per qualunque volta, la qual pena si applichi come sopra.

Cap. Decimosesto.

Di non vendere boschi.

Di più hanno stabilito, ed ordinato, che non siavi persona di detto Luogo, la quale osi, o presuma sotto qualunque colore, o pretesto di vendere, consegnare, o in qualunque altro modo alienare alcuna quantità di bosco, o legni di qualunque sorte siano a verun Forense sotto la pena di lire dodici imperiali per qualunque volta, e parimenti colla restituzione del prezzo della cosa venduta, e la perdita dè detti beni venduti, se si ritroveranno, la qual pena si applichi come sopra.



Cap. Decimosettimo.  
Di non vendere fieno a Forensi.

Di più hanno stabilito, ed ordinato, che non siavi persona di detto Luogo, la quale osi vendere, o in altro modo alienare fieno a verun Forense, cioè per trasportarlo fuori del detto Luogo di Avesone, e se voranno venderlo per mangiarlo con le bestie d'alcun Forense, che siano tenuti farlo mangiare nè loro Alberghi, ma che prima siano obbligati di cerziore, e notificarlo a suoi Vicini, e Consoli per tre volte, e chi contraverrà paghi per la pena, e bando per ogni volta lire dodici imperiali, qual pena dourà applicarsi come sopra.

Cap. Decimottavo.  
Di non dar danno nè frutti.

Di più hanno stabilito, ed ordinato, che nessuno osi, o presuma di trasportare clandestinamente, furtivamente, e senza licenza del Padrone frutti di qualunque sorte siano fuori delli Orti, e campi di essi Uomini sotto la pena di soldi venti imperiali per qualunque persona, e volta, qual pena si applichi come sopra.

Cap. Decimonono.  
Di uccidere le Fiere rapaci.

Di più hanno stabilito, ed ordinato, che se qualche Persona tanto Forense, che Vicina ammazzerà qualche Lupo in qualunque Luogo del Territorio delli Uomini di Avesone, essi Uomini siano obbligati dargli un Zecchino per qualunque Lupo, e per suo guadagno, e chi ucciderà qualche Aquila guadagna soldi trenta per qualsivoglia capo.

Cap. Ventesimo.  
Capitolo speciale intorno a Forensi.


Di più hanno stabilito, ed ordinato, che qualunque Forense non osi, ne presuma di pascolare colle sue bestie in qualunque Luogo d'essi Statuenti ancora sotto pretesto ch'egli abbia una Donna originaria, e Vicina dello stesso Luogo, se però non aurà la licenza espressa dè detti Uomini d'esso Luogo, e ciò sotto la pena contenuta nel Capitolo generale dè Forensi sotto la Rubrica Capitolo generale contro i Forensi.

Cap. Ventesimo primo.  
Di non condurre bestie nelle Alpi, le quali non siano marcate.

Di più hanno stabilito, ed ordinato, che niuno possi condurre o far condurre Capre, o Pecore tanto grosse, che piccole nè loro alpi se prima non saranno state segnate, e marcate con un segno evidente, e avanti la Festa di San Giovanni Battista sotto la pena della perdita delle bestie, che non saranno così marcate.

Cap. Ventesimo secondo.  
Di non condurre bestie forestiere nelle loro Alpi.

Di più hanno stabilito, ed ordinato, che non siavi persona d'esso Luogo, che osi, o presuma, o possa condurre più di tre capi di bestie bovine nelle loro Alpi, le quali siano di qualche Forense, sotto la pena di lire sei imperiali per qualunque bestia eccedente il detto numero, la qual pena si applichi come sopra.



Cap. Ventesimo terzo.  
Di non vendere beni immobili a Forensi.

Di più hanno stabilito, ed ordinato, che non siavi persona del detto Luogo, la quale osi, o presuma vendere, od alienare beni esistenti nel detto loro Territorio, cioè campi, prati, case, e tutti gli altri beni immobili ad alcun Forense, se prima non aurà notificato, e cerziorato, o fatto notificare in luogo pubblico ad essi Uomini, e Vicini, ed a loro Consoli pro tempore per tre volte; E chi contravverrà paghi per la pena, e bando tutti li beni così venduti, ed il Compratore sia condannato nel prezzo, ossia valore de detti beni, la qual pena si applichi come sopra.

«Trovasi mancante un foglio, ed in fine si legge avere il Notaro scritti, e ricevuti li detti Capitoli come, ed in quanto li potè ricevere, e scrivere, e senza pregiudizio delle ragioni di alcun Terzo per farne pubblico Instrumento, o documento, uno o più secondo il bisogno, da correggersi a lode di Sapiente, salua ancora la ragione alli stessi Uomini di compilare, e formare altri Ordini, e Statuti qualora faccia di bisogno». Fatto come sopra presenti li sourascritti Testimonj.

Sottoscritto col Segno Tabellionale = Io Giovanni Francesco di Campieno Notaro pubblico Imperiale del fu ... della Valle d'Antigorio del presente Volume d'ordine de sourascritti Console, ed Uomini fui rogato, e lo ridussi in questa pubblica forma, e col solito mio segno Tabellionale qui apposto in fede di tutte le premesse cose di propria mano scrissi; e mi sottoscrissi».

*Certifico io Notajo sottoscritto d'aver fatta levare per opra del Sig. Gio. Domenico Savoja la presente copia da me fedelmente tradotta dal suo originale latino esibitomi in qualche parte corroso, e prima del fine mancante di un foglio di due facciate e col medesimo collazionata essere in ogni sua parte concorde. In fede di che ho spedito la presente. Premia ad. 26 Aprile 1794.*

Carlo Antonio Grazioli Notajo


## GLOSSARIO

*albergo*, 17 = stalla per il bestiame  
*bando*, 3, 10, 13, 15, 17, 23 = multa, penalità per chi viola le disposizioni  
*brogo*, 5 = erica, brugo  
*cerziorare*, 17, 23 = accertare  
*cioenda*, 8, 9 = cinta o siepe intorno alle proprietà private  
*composizione*, proemio = aggiustamento mediante il pagamento di una multa per una contravvenzione  
*corte*, 11 = luogo, il complesso dei fabbricati dove si forma la casata

*dasa*, 15 = ramoscelli dei pini e degli abeti  
*loccia*, proemio = pendio erboso che serve per lo più al pascolo del bestiame.  
*meri*, 13 = cascina alpestre o fienile  
*peccia*, 14 = abete rosso  
*sbroare*, 15 = sfrondare, tagliare rami  
*segare*, 6, 10, 11 = tagliare il fieno  
*tapare*, 4, 14 = incidere con l'accetta il tronco delle piante

Estratto da «Novara» - Notiziario Economico della Camera di Commercio di Novara - N. 1/1982, pp. 3-25.

Stampato dalla Tipografia S. Gaudenzio - Novara



PRO LOCO DI CRODO  
SINDACAT D'INITIATIVE  
TOURIST BOARD  
VERKEHRBURO  
28036 CRODO (NO)